

## **COORDINAMENTO NAZIONALE MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA**

### **Osservazioni sullo schema di decreto legislativo in materia di delega penitenziaria**

Facendo seguito al comunicato del Conams del 15.1.2018 ed alla successiva interlocuzione in sede di audizione parlamentare avvenuta il 25.1.2018 innanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, la Magistratura di sorveglianza associata ritiene doveroso rassegnare le seguenti osservazioni.

Lo schema di decreto legislativo, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22.12.2017, frutto dell'impegno degli Stati Generali dell'Esecuzione penale e dell'intenso lavoro delle Commissioni ministeriali, rappresenta un articolato tentativo di riforma organica dell'Ordinamento penitenziario e contiene numerosi aspetti positivi che meritano una speciale menzione.

In particolare occorre sottolineare il tendenziale superamento del regime delle preclusioni e degli automatismi e l'ampliamento dei canali e dei presupposti d'accesso alle misure alternative alla detenzione, la valorizzazione dei contenuti prescrittivi di tali misure in chiave rieducativa, riparativa e risocializzativa, la consacrazione normativa del principio generale dello scioglimento del cumulo, il rafforzamento del sistema giurisdizionale di tutela dei diritti, il potenziamento della sanità penitenziaria con particolare riguardo alla tutela della salute psichica delle persone ristrette.

Posto e ribadito il giudizio ampiamente favorevole che la riforma merita sotto molteplici profili, non possono tuttavia sottacersi, secondo scienza ed esperienza, alcuni aspetti critici che pure sono presenti nell'intervento riformatore.

Crediamo che all'aumento dei poteri discrezionali della Magistratura di sorveglianza debbano corrispondere, da un lato, la piena assunzione della correlativa responsabilità con coraggio e prudenza, dall'altro lato, l'investimento delle risorse adeguate, la realizzazione del clima culturale e la messa a punto dei meccanismi operativi necessari al buon funzionamento della riforma con particolare riguardo alla fondamentale esigenza di flussi informativi che si caratterizzino in termini concretezza, attualità, completezza e tempestività.

Senza la messa in campo di tali fattori che devono sostenere l'attuazione pratica dell'opera riformatrice è realistico paventare il rischio che le misure alternative non decollino nelle dimensioni auspicabili o che le stesse possano degradare a strumenti di mera deflazione carceraria, dovendo invece sempre più assurgere alla dignità di seri ed efficaci percorsi sanzionatori e rieducativi, autentici presidi di sicurezza in un'ottica di responsabilità individuale e sociale.

Passando all'esame puntuale degli aspetti problematici, desta preoccupazione la farraginosità del nuovo rito introdotto con riguardo alle pene sospese fino ad un anno e sei mesi, che nell'intento di semplificare rischia invece di complicare, laddove una lineare soluzione semplificatrice è individuabile nell'estensione della procedura di competenza collegiale prevista dall'art. 667, 4 comma cpp, pur nella consapevolezza che trattasi di un procedimento senza parti processuali e senza il dialogo diretto con il condannato.


E', altresì, motivo di riflessione l'abolizione della reclamabilità al Tribunale di sorveglianza dei provvedimenti ex artt. 35 bis e 35 ter OP emessi dall'organo monocratico, di cui pure si è provvedutamente prevista l'immediata esecutività e ottemperabilità', e ciò con riguardo alle esigenze di garantire la tendenziale uniformità, anche in ambito distrettuale, di una giurisprudenza di prossimità che incide in materia ultrasensibile e richiede strumenti efficaci di urgente e ponderata tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.

Inoltre, pur significativamente conservandosi il potere di direttiva in capo alla Magistratura di sorveglianza, merita particolare attenzione lo spostamento del baricentro delle competenze previste e presidiate dagli artt. 17 e 78 O.P., che segna un allontanamento dal modello della corresponsabilità decisionale concepito dal Legislatore penitenziario in funzione di garanzia e di trasparenza nel delicato rapporto tra la Comunità esterna ed il Sistema penitenziario.

In conclusione, nella convinta speranza che la riforma segni l'inizio di una nuova stagione per l'affermazione dei diritti in carcere e per l'effettiva realizzazione del principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena, si formula l'auspicio che il Parlamento voglia raccomandare al Governo ed alle altre Istituzioni coinvolte l'indispensabile impegno affinché l'intervento riformatore abbia testa, braccia e gambe con cui operare, con particolare riferimento alla copertura ed al potenziamento degli organici del personale magistratuale e amministrativo in misura proporzionata ai nuovi flussi e carichi di lavoro.

Roma, li 31 gennaio 2018

Antoniotta Fiorillo  
Coordinatore nazionale



Marcello Bortolato  
Segretario

